DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1976

che autorizza il Regno di Danimarca e la Repubblica francese a certificare le sementi di alcune specie di cereali in particolari condizioni

(I testi in lingua danese e francese sono i soli facenti fede)

(76/653/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da altimo dalla direttiva del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d),

viste le domande presentate dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica francese,

considerando che generalmente tutte le colture produttrici di sementi di cereali debbono subire ispezioni ufficiali in campo;

considerando che la predetta direttiva permette tuttavia di essere dispensati da questo obbligo a determinate condizioni per la produzione di sementi delle categorie «sementi certificate della prima riproduzione» e «sementi certificate della seconda riproduzione»;

considerando che si è costatato che il Regno di Danimarca e la Repubblica francese soddisfanno a queste condizioni;

considerando quindi che è opportuno accogliere le domande inoltrate da questi due paesi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sono autorizzati fino al 31 dicembre 1978 a certificare ufficialmente come «sementi certificate della prima riproduzione» o come «sementi certificate della seconda riproduzione» le sementi di avena, di orzo, di riso, di frumento e di spelta che non hanno subito un'ispezione ufficiale in campo, purché le condizioni contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), primo e secondo trattino, della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, siano soddisfatte.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e la Repubblica francese comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.